



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6604 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonella Attilia, Amanda Chicca, Edvige Ciolli, Ileana Conte, Adelaide Granese, Simona Mancini, Antonia Mascia, Marcella Panariello, Maria Del Rosario Perceballi, Milena Pomponi, Silvia Rossetti, Claudia Rossitto, Federica Rossi, Bruna Sferra, rappresentati e difesi dall'avvocato Ilaria Anita Fares, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Tancredi Angela Anna, Di Felice Emilio, non costituiti in giudizio;

Claudia Notaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Benigno, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto n. 395 del 27/03/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico recante l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con D.D.G. n. 1259 del 2017, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24.11.2017;
- dell'avviso del MIUR prot. 0018824 del 19/04/19 avente in oggetto "Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica -D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati";
- per quel che possa occorrere, degli elaborati della prova scritta (con tutti i quesiti e le relative risposte), delle schede di valutazione della prova e dei verbali delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte di tutte le ricorrenti, documenti inviati dal MIUR ad ogni ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto, relativo alla medesima procedura concorsuale, in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 25 ottobre 2019:

- del decreto n. 395 del 27/03/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico recante l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con D.D.G. n. 1259 del 2017, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24.11.2017;

- dell'avviso del MIUR prot. 0018824 del 19/04/19 avente in oggetto "Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica -D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati";
- per quel che possa occorrere, degli elaborati della prova scritta (con tutti i quesiti e le relative risposte), delle schede di valutazione della prova e dei verbali delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte di tutte le ricorrenti, documenti inviati dal MIUR ad ogni ricorrente;
- del decreto n. 1205 del 1.08.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- del decreto n. 1229 del 7.08.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico di rettifica della citata graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- della nota (avviso) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – prot. A00D6PER. Registro Ufficiale.042638.2609.2019 del 26/09/2019 con l'indicazione del link (su internet) in cui è rinvenibile la graduatoria generale nazionale dei vincitori, con il punteggio della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli.
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto, relativo alla medesima procedura concorsuale, in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 novembre 2021:

- dell'ultima graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. n. 1259 del 2017, rettificata con decreto n. 1357 del 12 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, degli scorrimenti della medesima graduatoria del 27 e 31 agosto 2021 con l’elenco delle nuove assegnazioni, nonché delle precedenti rettifiche, medio tempore intervenute, della medesima graduatoria; - di ogni altro atto pregiudiziale, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, relativo alla medesima graduatoria, in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8 novembre 2022:

della nota prot. 0030397 del 17/08/22 del Ministero dell’Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -Direzione Generale per il personale scolastico, avente in oggetto “assegnazione ai ruoli regionali del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2019” per n. 317 nuove assunzioni, e dei conseguenti decreti ed avvisi adottati dagli Uffici Scolastici delle Regioni autorizzate alle nuove n. 317 assunzioni (Basilicata n. 5; Emilia Romagna n. 31; Friuli V. Giulia n. 20; Lazio n. 21; Liguria n. 4; Lombardia n. 102; Marche n. 9; Molise n. 1; PIEMONTE n. 46; SARDEGNA n. 4; TOSCANA n. 18; UMBRIA n. 4; VENETO n. 52): decreto del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata prot. 0000376 del 26.08.2022; decreto del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna prot. 0000914 del 24.08.2022; avviso del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale del Friuli V. Giulia prot. 0010218 del 16.08.2022 e successivi avvisi del 22 e 26 agosto 2022; decreto del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale del Lazio prot. 0001317 del 25.08.2022; decreto del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della Liguria prot. 0010713 del 24.08.2022; decreto del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia prot. 0003625 del 30.08.2022; decreto del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale delle Marche prot. 0001349 del 22.08.2022; Molise assunzione di n. 1 dirigente scolastico, Rampone Guido, posizione n. 2950 elenco assunzioni allegato alla suddetta nota del

Ministero dell'Istruzione prot. 0030397 del 17/08/22; decreto del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte prot. 0012417 del 25.08.2022; decreto del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna prot. 0018140 del 22.08.2022; decreto del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della Toscana prot. 0000815 del 31.08.2022; decreto del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della Umbria prot. 0000649 del 19.08.2022; decreto del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale del Veneto prot. 0017904 del 23.08.2022;

- di ogni altro atto pregiudiziale, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, relativo alla medesima graduatoria (e alle conseguenti assunzioni), in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Preso atto che parte ricorrente ha chiesto, “stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza”, autorizzarsi la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso nei confronti dei potenziali controinteressati;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) autorizza la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 1 marzo 2024.

**Il Presidente**

**Roberto Politi**

IL SEGRETARIO